



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona

Approfondimento svolto dalla
Commissione relativa allo studio
ed all'approfondimento delle
procedure concorsuali

Argomento trattato:

ANALISI DELLE DOMANDE DI INSINUAZIONE AL PASSIVO

VADEMECUM ADEMPIMENTI DEL CURATORE

Membri partecipanti al gruppo di lavoro:

Presidente: Marina Cesari

Coordinatori progetto: Michelangelo Accettura e Matteo Tomasi

Altri membri: Tatiana Bianchetti, Matteo Bonetti, Alessandro Carlotti, Luca Colombo, Mattia Corradi, Giovanna Florio, Giorgia Gallo, Giulio Gastaldello, Gina Maddalena-Schiff, Stefano Tonelato.

Con la revisione, per gli aspetti legali, dell'avv. Maurizio Matteuzzi

Redatto in Verona dicembre 2015

INDICE DEL LAVORO SVOLTO

PREMESSA

RIFERIMENTI NORMATIVI

1	LA FASE PREPARATORIA	5
1.1	Formazione degli elenchi di cui all'art. 89 L.F.,.....	5
1.2	L'avviso ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali, di cui all'art. 92 L.F.	5
2	LA FASE DI VERIFICA ED ANALISI DELLE DOMANDE.....	7
2.1	La tempistica.....	7
2.2	Le informazioni preliminari per l'esame delle domande	7
2.3	Considerazioni generali sulle domande di insinuazione	7
2.3.1	La data di riferimento.....	7
2.3.2	La verifica del contenuto minimo delle domande	8
2.3.3	Analisi della documentazione a supporto	9
2.3.3.1	La verifica della data.....	9
2.3.3.2	La documentazione da allegare alla domanda di insinuazione al passivo:	9
2.4	Le problematiche generali "tipiche" delle domande	11
2.4.1	Limiti ed ambiti dell'azione del Curatore	11
2.4.2	Il corso degli interessi nel fallimento	11
2.4.2.1	Crediti ipotecari.....	11
2.4.2.2	Crediti pignorati	12
2.4.2.3	Altri crediti privilegiati	13
2.4.2.4	interessi su credito di lavoro	13
2.4.2.5	interessi su crediti prededucibili.....	13
2.4.2.6	interessi su crediti di imposte privilegiate.....	13
2.4.3	Le spese legali	14
2.4.3.1	Spese legali per la presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento	14
2.4.3.2	Spese per il ricorso per l'ammissione al passivo.....	14
2.4.3.3	Spese per l'accertamento giudiziale dei crediti	14
3	LE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE DOMANDE DI INSINUAZIONE IN RELAZIONE AL PRIVILEGIO	18
3.1	La prededucazione.....	18
3.2	Lavoro subordinato	18

3.3	Lavoratori autonomi.....	24
3.4	Rapporti di agenzia.....	27
3.5	Crediti del coltivatore diretto	29
3.6	Artigiani.....	30
3.7	Credito delle cooperative	32
3.8	Contratti di leasing.....	33
3.8.1	Contratti in corso.....	33
3.8.1.1	Scioglimento (solo per volontà del Curatore ex art. 72 L.F) secondo quanto previsto dall'art. 1526 c.c.	34
3.8.2	Contratti risolti – generalmente a norma dell'art. 1456 c.c.	35
3.8.2.1	la società di leasing ha chiesto la risoluzione – generalmente a norma dell'art. 1456 c.c. - ma l'utilizzatore non ha ancora restituito il bene.....	35
3.8.2.2	la società di leasing ha chiesto la risoluzione a norma dell'art. 1456 c.c. e l'utilizzatore ha restituito il bene.	36
3.9	Crediti insinuati dall'Agente di riscossione	38
3.9.1	Tipologia crediti insinuati	38
3.9.1.1	crediti il cui accertamento è demandato alla competente Commissione Tributaria	39
3.9.1.2	crediti il cui accertamento è di competenza del giudice fallimentare	39
3.9.1.3	Crediti relativi all'INPS.....	39
3.9.2	Interessi di mora	40
3.9.3	Compensi di riscossione	40
3.9.4	Diritti di insinuazione.....	40
4	LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI STATO PASSIVO	41
4.1	Conclusioni motivate del Curatore.....	41
4.2	Il progetto di stato passivo	43

PREMESSA

Nelle riunioni della Commissione è emersa la necessità/opportunità di creare uno strumento di supporto ai Colleghi che, una volta nominati curatori, si accingono all'esame delle domande di insinuazione al passivo che perverranno alla PEC del fallimento.

L'approccio che è stato dato al presente lavoro non è volutamente approfondito ed esaustivo delle problematiche che potrebbero emergere nella complessa fase di accertamento del passivo, e ciò in quanto ben altri testi ed autori forniscono un utile ausilio in tale fase.

Si è, infatti, preferito fornire un supporto agile nella sua struttura e veloce da consultare che consenta di affrontare con tranquillità i principali e più frequenti aspetti critici della fase di verifica del passivo, in vista della formalizzazione delle “*motivate conclusioni*” previste dall'art. 95 L.F.

Ci auguriamo di esservi riusciti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Fase preparatoria

- art. 89 L.F. “*Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio*”;
- art. 92 L.F. “*Avviso ai creditori ed agli altri interessati*”;
- art. 93 L.F. “*Domanda di ammissione al passivo*”;

Fase di verifica e di predisposizione del progetto

- art. 95 L.F. “*Progetto di stato passivo e udienza di discussione*”;

Conclusioni motivate del curatore

- art. 96 L.F. “*Formazione ed esecutività dello stato passivo*”;

Tutele dei creditori

- art. 98 L.F. “*Impugnazioni*”;
- art. 99 L.F. “*Procedimento*”;
- art. 101 L.F. “*Domande tardive di crediti*”.

1 LA FASE PREPARATORIA

1.1 Formazione degli elenchi di cui all'art. 89 L.F.

La predisposizione degli elenchi di cui all'art. 89 L.F., ai quali, in linea di massima, si può riconoscere una mera valenza interna, ha i seguenti obiettivi:

- l'individuazione dei creditori della società;
- la verifica della corrispondenza tra i dati contabili e gli importi dei crediti insinuati;
- l'analisi della “*condotta degli amministratori*” nell'ottica di valutare l'attendibilità della contabilità ed eventuali responsabilità degli organi sociali a seguito del proseguimento dell'attività in presenza di stato di decozione.

Allerta

Qualora contabilità non sia istituita, ovvero la stessa non risulti aggiornata, è comunque opportuno portare a conoscenza dell'avvenuto fallimento il/i creditore/i che abbia/abbiano presentato il ricorso per la dichiarazione di fallimento, gli enti pubblici¹, nonché i potenziali creditori desunti dalle informazioni reperite dal Curatore.

In ogni caso, oltre al dato desunto dalla contabilità, è opportuno richiedere informazioni e/o notizie al fallito/amministratore della società; qualora questi non fornisse la propria fattiva collaborazione o la stessa non sia ritenuta utile o sufficiente, sarà opportuno provvedere ad assumere informazioni presso gli istanti o eventuali consulenti, con opportune verbalizzazioni.

1.2 L'avviso ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali, di cui all'art. 92 L.F.

Entro dieci giorni dalla nomina il Curatore fallimentare deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della procedura.

Ai fini di una gestione uniforme della PEC da parte dei Curatori, l'indirizzo PEC dovrebbe seguire la seguente sequenza: “f” di fallimento, oppure la parola intera “fallimento”, (nel caso di concordato preventivo “c.p.” ovvero “concordato.preventivo”) seguita dal “numero” della sentenza dichiarativa di fallimento e dall’“anno”, separati da un punto, e quindi seguiti dalla parola “verona”.

Pertanto, ad esempio, al fallimento n. 45/2013 R.F. potrà essere assegnato l'indirizzo PEC “f45.2013verona@nomeprovider.it” ovvero “fallimento45.2013verona@nomeprovider.it”.

(¹) INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agente della Riscossione, Concessionario locale della riscossione, Comuni presso i quali veniva svolta l'attività o vi erano beni immobili.

Il Curatore deve inviare l'avviso previsto dall'art. 92 della L.F. all'indirizzo PEC dei creditori, o dei titolari di diritti sui beni, risultante dal Registro delle imprese e/o dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC). Qualora il creditore sia sfornito di indirizzo PEC, o questo non sia reperibile presso il Registro delle Imprese o l'Indice nazionale, il Curatore invierà l'avviso *ex art. 92* per lettera raccomandata presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore.

Si evidenzia la necessità di consentire una chiara identificazione dei termini per il deposito delle domande di ammissione al passivo evitando, quindi, di limitarsi a un mero richiamo al termine di trenta giorni prima dell'udienza di verifica, tenendo conto sia della retrodatazione, nell'ipotesi della sospensione feriale (ora ridotta al periodo 1 – 31 agosto), sia del fatto che, trattandosi di un termine a ritroso, laddove lo stesso scada in un giorno festivo, dovrà essere anticipato al primo giorno feriale utile (ad esempio, i termini che scadono sabato e domenica, dovranno essere anticipati al venerdì, se non festivo).

In ogni caso, con l'avviso *ex art. 92* il Curatore deve comunicare ai destinatari l'indirizzo PEC della procedura, avvisandoli:

- che le domande di ammissione al passivo, o di rivendica o di restituzione di beni, debbono essere presentate solamente a mezzo PEC, corredate da allegati;
- che nella domanda il ricorrente deve comunicare l'indirizzo PEC al quale intende ricevere le successive comunicazioni nonché ogni eventuale modifica dell'indirizzo suddetto;
- che nell'ipotesi di omessa indicazione ovvero di mancata comunicazione della variazione del suddetto indirizzo PEC, le comunicazioni del Curatore saranno effettuate mediante deposito in cancelleria.

Allerta

Si evidenzia l'opportunità per il Curatore di conservare la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso da parte di ogni singolo creditore, anche ai fini dell'eventuale ammissibilità delle domande oltre i termini (art. 101, co. 4, L.F.).

2 LA FASE DI VERIFICA ED ANALISI DELLE DOMANDE

2.1 La tempistica

Il termine per il deposito del progetto di stato passivo è fissato in almeno quindici giorni prima dell'udienza di verifica.

Allerta

L'importanza del progetto di stato passivo richiede che l'analisi delle domande sia eseguita con attenzione in quanto la tempestiva, diligente e corretta formulazione delle conclusioni contribuisce ad evitare le eventuali future opposizioni allo stato passivo.

Si rammenta che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 16508/2010, hanno precisato che il provvedimento di ammissione al passivo determina una preclusione endofallimentare che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare e/o contestare i profili dell'esistenza, validità, efficacia, consistenza del titolo dal quale deriva il credito oggetto di ammissione.

2.2 Le informazioni preliminari per l'esame delle domande

Reperimento di informazioni

- esame della contabilità al fine di un riscontro;
- è opportuno verificare con il fallito/amministratore della società quanto richiesto dai creditori;
- qualora il fallito/amministratore della società fallita non fornisca la propria fattiva collaborazione o questa non sia ritenuta utile o sufficiente, sarà opportuno verificare quanto richiesto con eventuali creditori "significativi".

2.3 Considerazioni generali sulle domande di insinuazione

2.3.1 La data di riferimento

Risultano ammissibili solo i crediti i cui documenti giustificativi siano formati in data anteriore alla data di dichiarazione di fallimento o verosimilmente alla data di deposito della sentenza.

Allerta

I crediti sorti successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento devono derivare da prestazioni o da forniture che devono essere preventivamente autorizzate dal Giudice Delegato e/o dal Comitato dei Creditori;

tali crediti sono considerati crediti prededucibili, ai sensi del secondo comma dell'art. 111 L.F.

Un caso diverso è rappresentato dai pagamenti che il Curatore è tenuto a eseguire per effetto del subentro (previa idonea autorizzazione) in rapporti giuridici preesistenti, ai sensi degli artt. 72 ss. L.F.; anche tali crediti godono della prededuzione.

2.3.2 La verifica del contenuto minimo delle domande

Le domande di ammissione al passivo devono contenere:

- 1) indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
- 2) determinazione della somma che si intende insinuare al passivo (o descrizione del bene di cui si chiede la rivendicazione o restituzione);
- 3) succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- 4) eventuale indicazione di un titolo di prelazione e descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se quest'ultima ha carattere speciale;
- 5) indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al Curatore. In difetto, ai sensi dell'art. 31 bis, 2° comma, L.F. le comunicazioni del Curatore sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
- 6) documentazione, da allegare, dimostrativa del diritto del creditore o del diritto del terzo alla restituzione o rivendica del bene.

Allerta

Ricorso inammissibile: qualora sia omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3).

Credito da considerarsi chirografario: qualora sia omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al numero 4).

Nella domanda di ammissione occorre prestare attenzione all'eventuale richiesta formulata dal creditore ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, commi 4⁽²⁾ e 5, L.F.

Deve, altresì, verificarsi l'indicazione circa la disponibilità/indisponibilità a far parte del Comitato dei Creditori.

Infine è importante procedere alla verifica dei poteri di firma in relazione al soggetto che ha sottoscritto la

⁽²⁾ Ai sensi dell'art. 117, co. 4, L.F. è possibile richiedere nell'insinuazione di poter partecipare al riparto somme non riscosse dagli aventi diritto.

domanda per conto del creditore.

2.3.3 Analisi della documentazione a supporto

2.3.3.1 La verifica della data

Stante la posizione di terzietà del Curatore nella fase di verifica, la documentazione contrattuale prodotta dai creditori a sostegno della propria domanda deve essere munita di data certa anteriore al fallimento.

L'assenza di data certa a tale documentazione è elemento impeditivo all'accoglimento della domanda ed è rilevabile anche d'ufficio pur in assenza di uno specifico rilievo da parte del Curatore (Cass. SS.UU. 4213/2013).

Allerta

Pur essendo un'eccezione rilevabile anche d'ufficio da parte del Giudice Delegato, in considerazione delle modalità con cui si svolge l'udienza di verifica, si suggerisce al Curatore di prestare particolare attenzione a tale requisito onde correttamente valorizzarlo nelle proprie conclusioni.

Circa la definizione di data certa anteriore al fallimento, ai sensi dell'art. 2704 c.c., si fa breve accenno che detto articolo richiama anche "altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento".

2.3.3.2 La documentazione da allegare alla domanda di insinuazione al passivo:

Premesso che in sede di verifica del passivo opera il generale principio di cui all'art. 2697 c.c. per cui è onere esclusivo del ricorrente dimostrare l'esistenza, la consistenza e l'eventuale titolo di prelazione del proprio credito, si ritiene che tale onere probatorio possa considerarsi adempiuto producendo tutti i documenti ritenuti necessari, ovvero ad esempio:

- copia fatture, DDT (verificare se firmati da soggetto legittimato) ⁽³⁾;
- contabili insoluti;
- cambiali o assegni **devono essere depositati in originale** in cancelleria

⁽³⁾ In mancanza di firma, il Curatore può contestare la regolare consegna della merce e, quindi, la legittimità della pretesa. Laddove, invece, venga contestato che il soggetto firmatario non avesse idonea legittimazione, sarà onere del Curatore dimostrare chi fossero i soggetti muniti di delega per il ritiro e/o per l'eventuale sottoscrizione di ulteriori impegni contrattuali.

Nel caso in cui la documentazione prodotta, seppur apparentemente sottoscritta da soggetto legittimato, presenti elementi che possano far ritenere non genuina tale sottoscrizione, sarà del Curatore sollevare la relativa eccezione.

fallimentare *ex art. 93, comma 2, L.F.* (se non vi è l'originale, il credito è inammissibile); ai fini della verifica dell'antiorità dell'emissione del titolo ha valenza, oltre all'eventuale elevazione di protesto, anche l'infruttuosa presentazione all'incasso presso un istituto bancario;

- copia registro fatture di vendita o libro giornale nel quale risultino registrate le fatture di cui si richiede l'ammissione, copia delle schede contabili per verificare la corrispondenza con il credito insinuato;
- per la prova della sussistenza del privilegio richiesto è necessario produrre eventuale ulteriore documentazione a supporto.

Allerta

Si sottolinea che è onere probatorio del Curatore quello di dimostrare che il credito di cui si chiede l'insinuazione sia stato parzialmente e/o totalmente soddisfatto, anche per mezzo di riscossione di garanzie.

Premesso che si raccomanda la massima attenzione nella valutazione delle domande di ammissione al passivo, si evidenzia che ai sensi del quarto comma dell'art. 98 L.F. "il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile".

È evidente che l'attenta disamina della documentazione fornita dal creditore a supporto della propria domanda di ammissione al passivo costituisca fonte primaria per il Curatore per rilevare l'eventuale presenza di operazione revocabili e/o inefficaci che possano portare un utile economico alla procedura.

A tal proposito, come già anticipato nel punto 2.1, tutte le eccezioni relative alla revocabilità e/o inefficacia devono essere sollevate in sede di predisposizione dello stato passivo e ciò per non incorrere nelle preclusioni processuali derivanti dalla formazione del c.d. giudicato endofallimentare.

Si segnala, infine, che stante la posizione di terzietà del Curatore in sede di verifica, le disposizioni inerenti il valore probatorio delle scritture contabili, quale ad esempio l'art. 2710 c.c. (il quale dispone che i libri bollati, vidimati e regolarmente tenuti possano far prova tra imprenditori), risultano essere di fatto inapplicabili esclusivamente in tale fase.

2.4 Le problematiche generali “tipiche” delle domande

2.4.1 Limiti ed ambiti dell’azione del Curatore

Fermo restando l’esclusivo onere probatorio in capo al creditore, allorché il Curatore rilevi discrasie tra importi richiesti ed effettivo valore dei beni e servizi sarà opportuno che svolga le adeguate verifiche potendo rideterminare gli importi richiesti.

2.4.2 Il corso degli interessi nel fallimento

Gli **interessi**, nell’insinuazione al passivo, devono essere **espressamente richiesti e quantificati con evidenza del calcolo** – capitale, decorrenza, saggio d’interesse applicato – in difetto del quale il credito dovrà essere ammesso al netto degli stessi.

Deve essere sempre verificato il superamento delle soglie d’usura.

a) Interessi su crediti chirografari

Sono ammessi in chirografo gli interessi legali o convenzionali ⁽⁴⁾ maturati fino alla data della sentenza di fallimento; il corso degli interessi è sospeso da questa data fino alla chiusura della procedura.

Gli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 non sono opponibili al fallimento (art. 1, comma 2, lettera a) d.lgs. 231/2002), salvo che gli stessi non siano stati riconosciuti con titolo giudiziaro passato in giudicato ⁽⁵⁾ ovvero previsti contrattualmente da documento opponibile al fallimento.

b) Interessi su crediti privilegiati

In linea generale la dichiarazione di fallimento non sospende il corso degli interessi per i crediti assistiti da qualunque causa di prelazione.

2.4.2.1 Crediti ipotecari

→ anteriori

(4) La pattuizione di interessi ad un tasso ultra legale deve risultare da atto avente data certa anteriore al fallimento espressamente sottoscritto dalle parti.

(5) La definitività di un titolo giudiziale deve risultare da idonea attestazione apposta in data anteriore alla dichiarazione di fallimento (Cass. civ. sent. 27 gennaio 2014, n. 1650). V. *infra* nota 9.

Godono di prelazione, nello stesso grado di iscrizione del capitale, gli interessi contrattualmente previsti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione ⁽⁶⁾ - art. 2855, 2 co., c.c. -, limitati alle due annualità precedenti ed all'anno in corso alla data di fallimento ⁽⁷⁾, ancorché sia stata pattuita l'estensione ad un maggior numero di annualità.

Per individuare l'annata in corso si fa riferimento non all'anno solare, ma al periodo che ha inizio con il sorgere del debito per gli interessi. Quelli precedenti vanno ammessi in chirografo.

→ posteriori

Nella misura legale e fino alla data della vendita del bene gravato da ipoteca.

Allerta

Il privilegio ipotecario per capitale ed interessi vale comunque nei limiti del valore dell'ipoteca iscritta.

Gli interessi che godono della prelazione ipotecaria sono solo quelli corrispettivi ex art. 2855 c.c.

Gli eventuali interessi di mora se previsti contrattualmente vanno ammessi in chirografo.

Il Curatore in sede di verifica dei crediti muniti di privilegio ipotecario è tenuto a verificare che l'iscrizione non sia avvenuta nel c.d. "periodo sospetto" previsto dalla legge per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare.

In tal caso, il Curatore, dovrà necessariamente escludere il suddetto privilegio esercitando la c.d. "azione revocatoria fallimentare breve", ossia sollevando l'eccezione in sede di predisposizione dello stato passivo.

Nel caso di ipoteca giudiziale, il Curatore dovrà altresì verificare che il titolo legittimante l'iscrizione sia divenuto definitivo nei termini di cui alla nota n. 5 in difetto di che il credito dovrà essere degradato a chirografario.

Non può essere oggetto di azione revocatoria fallimentare l'iscrizione ipotecaria effettuata dall'Agente della Riscossione.

2.4.2.2 Crediti pignorati

→ anteriori

Si rammenta, innanzi tutto, che ex art. 2787, 3 co., c.c. il pegno, oltre che risultare da atto avente data certa anteriore al fallimento, deve indicare il credito garantito e l'oggetto del pegno stesso.

⁽⁶⁾ Si ritiene sia sufficiente l'indicazione, nella nota di iscrizione, di una somma globale corrispondente agli interessi per le annualità stabilite, purché distinta da quella per il capitale.

⁽⁷⁾ Ad esempio fallimento dichiarato in data 15 gennaio 2012. Data stipula contratto ipotecario 7 dicembre 2007. Interessi riconosciuti in privilegio maturati dal 7 dicembre 2009 alla data del fallimento.

Godono di prelazione gli interessi convenzionali maturati nell'anno in corso alla data di fallimento (art. 2788 c.c.).

→ **posteriori**

Nella misura legale e fino alla data della vendita del bene gravato da pegno.

2.4.2.3 Altri crediti privilegiati

→ **anteriori**

Godono di prelazione gli interessi convenzionali maturati nell'anno in corso e nell'anno precedente la data di fallimento (art. 2749 c.c.) ferma restando la collocazione chirografaria per gli interessi maturati nel periodo anteriore.

→ **posteriori**

Nella misura legale e fino alla data della vendita del bene su cui insiste il privilegio.

Per i crediti assistiti da privilegio speciale, in caso di pluralità di vendite non contestuali, gli interessi cessano di maturare, gradualmente e proporzionalmente, in corrispondenza della graduale liquidazione.

Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è stato soddisfatto anche se parzialmente.

2.4.2.4 interessi su credito di lavoro

Gli interessi sui crediti di lavoro sono dovuti al tasso legale **dalla maturazione del credito fino alla data del deposito del progetto di riparto** ai sensi dell'art. 54, 3 co., L.F.

Il lavoratore ha inoltre sempre diritto anche alla rivalutazione monetaria applicando l'indice ISTAT per il periodo dalla data di fallimento all'esecutività dello stato passivo.

2.4.2.5 interessi su crediti prededucibili

Se richiesti, spettano gli interessi legali maturati nel corso del fallimento.

2.4.2.6 interessi su crediti di imposte privilegiate

Sono dovuti gli interessi al tasso legale sulle sole imposte, se privilegiate, fino alla data di vendita del compendio mobiliare/immobiliare (vedi capitolo 3.9).

2.4.3 Le spese legali ⁽⁸⁾

2.4.3.1 Spese legali per la presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento

Secondo l'orientamento assunto dal Tribunale di Verona, le spese sostenute per la presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento non sono ammissibili.

2.4.3.2 Spese per il ricorso per l'ammissione al passivo

Non sono riconoscibili le eventuali spese sostenute per la predisposizione del ricorso per l'ammissione al passivo.

2.4.3.3 Spese per l'accertamento giudiziale dei crediti

1) spese dei giudizi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento

Non vanno ammesse in quanto successive al fallimento e, comunque, non sostenute nell'interesse della procedura.

2) spese processuali in cause civili

Le spese sostenute per l'accertamento del credito, laddove portate da un titolo giudiziale divenuto definitivo prima della data di fallimento, trovano collocazione chirografaria.

Al contrario, le spese di giustizia sostenute per atti conservativi o per l'espropriazione trovano collocazione privilegiata allorché giovino all'intero ceto creditorio ex art. 2755 c.c. (su beni mobili) e/o ex art. 2770 c.c. (su beni immobili) ⁽⁹⁾.

⁽⁸⁾ I crediti per spese trovano un'autonoma regolamentazione negli artt. 2749 e 2755 c.c.

Sono quindi esclusi dalla prelazione le spese legali sostenute per ottenere il titolo (sentenza di condanna, decreto ingiuntivo, ordinanza ingiunzione, etc...), in quanto non sono assistite da alcun privilegio, neppure con riferimento al disposto dell'art. 2749 c.c. (che riguarda il privilegio per le spese giudiziali per l'intervento nel processo di esecuzione) o dell'art. 2755 c.c. (che concerne le spese di giustizia fatte nell'interesse comune dei creditori).

⁽⁹⁾ Sono assistite dal privilegio:

- le spese per il primo **pignoramento positivo** e dei successivi atti tendenti alla liquidazione giudiziale dei beni del debitore del fallito;
- le spese incontrate nei **giudizi di opposizione** all'esecuzione aventi ad oggetto la proprietà e la pignorabilità dei beni;

N.B. Il privilegio può essere riconosciuto solo se i beni pignorati sono stati rinvenuti dal curatore e inventariati;

- le spese incontrate per il **sequestro conservativo** utile alla massa e per il susseguente giudizio di merito, per le azioni surrogatorie e revocatorie ecc.;

Non sono assistite dal privilegio ex art. 2755 in quanto nessuna utilità deriva alla massa dagli atti espropriativi compiuti e vanno in chirografo:

3) spese processuali in cause penali

Le spese per il campione penale, se gravanti sul soggetto fallito, sono ammesse in chirografo se la sentenza penale di condanna è antecedente alla dichiarazione di fallimento, se è successiva devono essere escluse.

4) spese liquidate per decreto ingiuntivo, comprese quelle di registrazione.

Tali spese devono essere escluse laddove il decreto ingiuntivo non sia stato dichiarato definitivo alla data di fallimento ovvero nel caso in cui lo stesso sia stato pronunciato in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento ⁽¹⁰⁾.

5) spese precetto

Sono escluse le spese di precetto salvo le spese vive se documentate (registrazione sentenza, spese di protesto) se al precetto non ha avuto seguito l'avvio della procedura esecutiva (vedi anche paragrafo seguente).

6) spese per atti espropriativi o conservativi beni mobili e immobili

In generale si tratta di spese di giustizia relative al compimento di atti conservativi o di esecuzione sostenute per l'esercizio di un proprio diritto in una procedura giudiziale.

Gli artt. 2755 e 2770 c.c. attribuiscono privilegio speciale ai crediti per spese di giustizia fatte per l'espropriazione di beni mobili ed immobili nell'interesse comune dei creditori, a condizione che i beni in questione siano stati appresi al fallimento.

Tale privilegio si può esercitare solamente su quei beni cui si riferiscono le spese e viene ad esistenza se l'espropriazione è ancora in corso al momento della sentenza dichiarativa di fallimento (ovvero non sia stata eseguita la vendita dei beni pignorati, oppure se eseguita la vendita, non sia stata fatta l'assegnazione delle somme ricavate).

-
- le spese per il **pignoramento risultato negativo** o che abbia perduto efficacia o sia stato effettuato su beni già precedentemente pignorati;
 - le spese sostenute dai creditori che hanno effettuato un **pignoramento sullo stesso bene successivo al primo**.

⁽¹⁰⁾ Come già richiamato, in tema di definitività del decreto ingiuntivo e di opponibilità al fallimento, si riporta l'ormai costante orientamento della Corte di Cassazione secondo cui "il decreto ingiuntivo che non sia stato munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà di cui all'art. 647 c.p.c., non può considerarsi passato in cosa giudicata formale e sostanziale, né può acquisire tale valore con un successivo decreto di esecutorietà per mancata opposizione, poiché, intervenuto il fallimento, ogni credito, secondo quanto prescrive l'art. 52 L.F., deve essere accertato nel concorso dei creditori in sede di accertamento del passivo, secondo le regole stabilite dagli artt. 92 e seguenti L.F."(Cass. Civ. sent. 27 gennaio 2014, n. 1650).

Queste spese vanno ammesse al passivo con il privilegio speciale, che precede ogni altro credito, anche pignoratorio o ipotecario (art. 2777 c.c.), di cui all'art. 2755 c.c., se riguardano beni mobili e col privilegio di cui all'art. 2770 c.c. se riguardano beni immobili ⁽¹⁾.

Il privilegio va quindi riconosciuto al credito:

1. per le spese di espropriazione che vanno dal pignoramento in poi;
2. per le spese corrisposte dall'aggiudicatario per la cancellazione delle ipoteche iscritte sull'immobile, sottoposto ad espropriazione forzata, ordinata dal giudice dell'esecuzione;
3. per le spese sostenute dal commissionario che, su incarico del giudice dell'esecuzione, abbia eseguito la vendita dei beni pignorati anteriormente alla dichiarazione di fallimento, sempre che il ricavato sia stato acquisito all'attivo fallimentare;
4. per le spese per l'autorizzazione e l'esecuzione del sequestro conservativo.

È discussa l'ammissione in chirografo ovvero l'esclusione delle seguenti spese:

1. le spese sostenute per il pignoramento risultato negativo, o che abbia perduto d'efficacia, o che sia stato effettuato su beni già precedentemente pignorati, in quanto nessuna utilità deriva alla massa dagli atti espropriativi compiuti;
2. le spese del pignoramento successivo al primo, per lo stesso motivo di cui sopra, queste spese vanno collocate nella stessa posizione riconosciuta al credito cui ineriscono, a norma dell'art. 2749 c.c., ove si consideri il pignoramento successivo come forma di intervento nell'esecuzione, ovvero in chirografo, ove non si accolga quest'ultima tesi;
3. le spese di precetto;
4. le spese del giudizio di merito conseguente al sequestro conservativo;
5. le spese per il sequestro conservativo di un bene già sottoposto ad altra misura cautelare.

Riassumendo, al fine di poter riconoscere l'ammissione delle succitate spese in via privilegiata, è necessario che:

- il procedimento esecutivo sia già in vita quando interviene la procedura fallimentare ovvero sia, sia stato effettuato il pignoramento;
- le spese di cui trattasi siano quelle ordinarie, ovvero quelle che il creditore normalmente sopporta intervenendo nell'esecuzione;
- gli atti, per i quali vengono sostenute le spese in esame, si dimostrino direttamente utili

(1) Fonte: Lo Stato Passivo - Ordine di Bologna – pubblicazione del marzo 2006

non solo al precedente, ma anche alla massa dei creditori, con l'ovvia conseguenza che gli atti conservativi o di espropriazione eseguiti da un creditore su un bene, mobile o immobile, che sia già stato sottoposto ad uguali atti da parte di altro creditore, non possono dirsi prodotti nell'interesse comune, per cui non possono godere del privilegio.

7) spese per iscrizione ipotecaria

Tali spese non devono essere ammesse al passivo nel caso in cui l'ipoteca presenti i requisiti per la revocabilità *ex art. 67 L.F.* nonché ove la stessa, ancorché non astrattamente revocabile, si basi su un decreto ingiuntivo non opponibile alla massa per la mancanza dell'attestazione di cui all'art. 647 c.p.c.

3 LE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE DOMANDE DI INSINUAZIONE IN RELAZIONE AL PRIVILEGIO

3.1 La prededuzione

I crediti sorti successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento devono derivare da prestazioni e/o da forniture che, generalmente, devono essere preventivamente autorizzate dal Giudice Delegato o dal Comitato dei Creditori. Tali crediti, sono considerati crediti prededucibili, ai sensi del secondo comma dell'art. 111 L.F.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 111 L.F., analogo trattamento dovrà essere riconosciuto ai crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare ⁽¹²⁾; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1) dell'art. 111 L.F.

3.2 Lavoro subordinato

Crediti per retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma ai prestatori di lavoro subordinato art. 2751 *bis*, n. 1, c.c.

Problematiche preliminari:

Il Curatore deve accertare l'esistenza dei rapporti di lavoro subordinato instaurati dalla società fallita e distinguere tra quelli ancora in essere e quelli cessati.

Il fallimento non costituisce giusta causa per la risoluzione del contratto ⁽¹³⁾; il contratto di lavoro viene sospeso, senza obbligo del lavoratore di prestare lavoro né del Curatore di corrispondere alcuna retribuzione, sino a che il Curatore, a propria discrezione, ma senza indugio, dichiarerà di voler subentrare nel contratto oppure risolverlo. ⁽¹⁴⁾

⁽¹²⁾ "I crediti sorti a seguito delle prestazioni rese in favore del fallimento per la redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza - e dunque a fortiori se sorti a seguito dell'essenziale attività dell'attestatore - rientrano tra quelli da soddisfarsi in prededuzione ai sensi dell'art. 111, comma 2, L.F., come modificato dall'art. 99 d.lgs 5/06. Tale disposizione, nell'indicare come prededucibili i crediti "così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge", detta un precetto di carattere generale, privo di restrizioni, che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, introduce un'eccezione al principio della par condicio creditorum, estendendo, in caso di fallimento, la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali (cfr. ex multis Cass. n. 5098/14; n.8958/14; n.9489/13; n.8533/13)". Cassazione Civ. sent. 30 gennaio 2015, n. 1765.

⁽¹³⁾ vedasi l'ultimo comma dell'art 2119 c.c.

⁽¹⁴⁾ vedasi Cass. Civ. sent. 14 maggio 2012, n. 7473.

Il credito del lavoratore dipendente deve essere ammesso al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei contributi previdenziali trattenuti e per i quali l'Ente effettuerà autonoma insinuazione.

Al dipendente va riconosciuta la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'esecutività dello stato passivo e gli interessi legali sino alla data di deposito del progetto di riparto.

Documenti da verificare:

- cedolini liquidazione paghe mensili per retribuzioni arretrate;
- calcolo T.F.R., con separata indicazione della somma complessiva eventualmente maturata al 31.12.2000 e di quella successiva, specificandone quanto richiesto per trattamento di fine rapporto e quanto a titolo di rivalutazione monetaria;
- prospetto fondi integrativi per dipendente.

Problematiche:

Si deve distinguere quindi tra rapporti cessati e rapporti esistenti

- **Rapporti di lavoro subordinato in essere**

- **Prosecuzione attività aziendale**

Il Curatore dovrà, prima di procedere ad eventuali licenziamenti, valutare la possibilità di porre in essere l'esercizio provvisorio.

In questo caso, previo parere positivo del Comitato dei Creditori e decreto motivato del Giudice Delegato, il Curatore dovrà darne comunicazione ai dipendenti e subentrare nel rapporto di lavoro e provvedere alle relative comunicazioni presso il Registro delle imprese, Agenzia delle Entrate, enti previdenziali e assicurativi e Centro per l'Impiego.

In caso di autorizzazione all'esercizio provvisorio, le retribuzioni maturate nel periodo, il TFR maturato nel corso dell'esercizio provvisorio e i relativi contributi, sono a carico della massa fallimentare e, pertanto sono da collocarsi in prededuzione.

Ai sensi dell'art. 111 *bis*, 3 co., L.F. *“i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono*

liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato”.

- Cessazione dell'attività aziendale

Il Curatore deve procedere al licenziamento dei lavoratori comunicando formalmente il recesso dal contratto.

Il licenziamento può essere collettivo o plurimo a seconda che ci siano più o meno di 15 dipendenti, come previsto dalle singole normative di riferimento.

A tal proposito si invita a prestare la massima attenzione all'osservanza delle normative di riferimento in quanto il mancato rispetto delle stesse potrebbe portare a giudizi di inefficacia, annullabilità e/o nullità dell'intimato licenziamento con conseguente responsabilità patrimoniale in carico al Fallimento.

Si suggerisce, quindi, di farsi coadiuvare da un consulente del lavoro anche per l'eventuale accesso ai cosiddetti ammortizzatori sociali (CIGS, ecc).

- Rapporti cessati:

Credito da ammettere con rivalutazione monetaria e interessi legali ⁽¹⁵⁾, al lordo delle ritenute fiscali e al netto di quelle previdenziali.

Allerta:

- crediti retributivi e previdenziali della Cassa Edile che hanno privilegio limitatamente alle somme trattenute al dipendente e versate all'ente;

- nel caso in cui il TFR sia stato devoluto al fondo pensione, l'insinuazione va fatta dal dipendente, mentre il pagamento del TFR va attribuito al fondo pensione;

- il TFR maturato durante il periodo della Cassa Integrazione non va liquidato al dipendente in quanto verrà liquidato direttamente dall'INPS.

⁽¹⁵⁾ Gli interessi legali da calcolarsi sulle frazioni di capitale periodicamente incrementate in base agli indici di svalutazione, al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle contributive (Cass. Civ. SS.UU. sent. 29 gennaio 2001, n. 38), sino alla vendita dei beni cui il privilegio si riferisce, nonché gli interessi prefallimentari, se maturati ex art. 2749 c.c. nell'anno in corso alla data della dichiarazione di fallimento e nell'anno precedente. Si rammenta, infine, che tali crediti godono della rivalutazione monetaria rivalutazione monetaria alla data di esecutorietà dello stato passivo.

Privilegio di cui all'art 2751 bis, n. 1, c.c.

Si espone di seguito un elenco delle voci che possono risultare dalla domanda di ammissione con indicazione circa la loro ammissibilità.

Somme sulle quali spetta il privilegio

- Stipendio base (c.d. minimo salariale) e le supplementari
- Indennità di contingenza/trasferimento/residenza/cassa
- Le ferie non godute
- Gli scatti di anzianità
- La gratifica natalizia
- I premi di produzione
- Il compenso per lavoro straordinario, notturno o festivo, per periodi riposo non goduto, le indennità per infortunio, gravidanza e puerperio (privilegio per indennizzo anche per la parte non riconosciuta dagli istituti di sicurezza e assicurazione su lavoro)
- Indennità sostitutiva delle ferie
- Mancato preavviso
- Danni ed indennità da demansionamento
- Ogni somma che sia connessa o discenda direttamente dal contratto di lavoro
- TFR e indennità sostitutiva di preavviso
- Cassa integrativa guadagni quando il fallito non l'abbia pagata o l'abbia compensata con i contributi
- Credito per risarcimento danni conseguente ad infortuni sul lavoro
- I crediti della cassa Edile hanno natura privilegiata se relativi ad «accantonamenti» mentre hanno natura chirografaria se relativi a contributi

Somme per le quali non spetta il privilegio

- Rimborsi a piè di lista
- Credito dei sindacati (prevalente orientamento non uniforme)
- Compensi erogati per spirito di liberalità e *una tantum*
- Corrispettivo per il patto di non concorrenza
- Credito del lavoratore per diritti aventi carattere retributivo (oltre 5 anni) successivi alla cessazione del rapporto
- Cassa integrazione guadagni quando è pagata l'indennità sostitutiva del preavviso
- Credito per indennità supplementare prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende industriali
- Risarcimento danni dovuto per inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi posti a tutela delle condizioni di lavoro dell'art 2087 c.c.
- Assegni familiari

Attenzione: somme da non ammettere

- Richiesta di rimborso IRPEF da modello 730
- Ore non lavorate
- Mensilità non godute per chiusura dell'azienda prima del fallimento
- Ferie godute in più

Surroga INPS

Il dipendente ha facoltà di accedere al fondo di garanzia INPS limitatamente alle ultime tre mensilità lavorate, in linea di massima, rientranti nei 12 mesi precedenti alla data di presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento ⁽¹⁶⁾ (ad es., oltre al salario, l'indennità di mancato preavviso, i ratei di ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, ecc.), e TFR – comprensivo dei Fondi integrativi -.

Qualora il lavoratore, prima delle date indicate ai punti precedenti, abbia agito in giudizio per il soddisfacimento dei crediti per i quali chiede il pagamento del Fondo, il *dies a quo* da cui calcolare i dodici mesi in cui devono ricadere gli ultimi tre del rapporto, è la data del deposito in Tribunale del relativo ricorso.

In tal caso l'INPS ha diritto di insinuarsi in surroga nel privilegio spettante al lavoratore.

Laddove la documentazione relativa al contratto di lavoro non sia tale da consentire la corretta individuazione di tutti gli elementi da indicare nel modello SR52, richiesto dall'INPS per l'accesso al fondo di garanzia, il Curatore potrà provvedere alla compilazione del suddetto modulo utilizzando unicamente le risultanze emerse in sede di ammissione allo stato passivo: numero di cronologico, credito ammesso distinto tra TFR e ulteriori somme.

- *Previdenza complementare*

La presenza dell'adesione di uno o più lavoratori può essere evidenziata da:

- libro unico del lavoro da agosto 2008 (dicembre 2009);

⁽¹⁶⁾ “A seguito della determinazione da parte del legislatore italiano (nel d.lg. n. 80 del 1992) del soggetto (Inps) tenuto alla garanzia dei crediti dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, la normativa comunitaria e la normativa nazionale sono venute a formare un complesso unitario di regole talché alle disposizioni attuative nazionali non può attribuirsi contenuto contrastante con quello delle norme di cui costituiscono attuazione le quali, a loro volta, non possono che essere lette secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia. Ne consegue che il contenuto normativo dell'art. 2, comma 1, del citato d.lg. n. 80 del 1992 deve essere determinato alla luce del principio enunciato dalla Corte di giustizia nella sentenza 10 luglio 1997 (causa C. 272/95 - Maso e altri, Gazzetta e altri c. Inps e Repubblica italiana), secondo cui "l'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro" di cui agli art. 3, n. 2, e 4, n. 2, della direttiva del Consiglio n. 80/987 Cee corrisponde alla data della domanda diretta all'apertura del procedimento di soddisfacimento collettivo dei creditori, fermo restando che la garanzia non può essere concessa prima della decisione di apertura di tale procedimento o dell'accertamento della chiusura definitiva dell'impresa in caso di insufficienza dell'attivo. Infatti la norma interna che consideri quale arco di tempo in cui collocare il numero di mensilità da corrispondere da parte dell'organo di garanzia quello determinato, a ritroso, dalla data del provvedimento di apertura del fallimento - il quale può intervenire a molto tempo di distanza dalla domanda di dichiarazione del fallimento e della stessa cessazione dei periodi di occupazione ai quali si riferiscono le retribuzioni non corrisposte - deve considerarsi, dopo la citata sentenza della Corte di giustizia, in contrasto con il principio di effettività della tutela comunitaria minima in caso di insolvenza del datore di lavoro cui la sentenza stessa ha fatto riferimento” Cass. Civ. sent. 9 febbraio 1999, n. 1106.

- contabilità => debiti aperti verso fondi di previdenza complementare.

Le somme destinate a previdenza complementare si suddividono in:

- TFR (totale o parziale);
- contribuzione aggiuntiva (a carico del lavoratore o anche di entrambi).

NB: è ricorrente il caso di contemporanea richiesta di somme a titolo di TFR e omessi versamenti dello stesso al fondo, ovviamente per periodi diversi.

I fondi previdenziali possono essere di natura diversa:

- aperto: libera adesione – no limiti categoria aderenti;
- chiuso o negoziale: fonte CCNL – limitazione vs aderenti.

Le somme destinate alla previdenza complementare non possono che assumere la natura di contributi previdenziali.

L'evoluzione normativa sostiene fortemente la tesi secondo la quale il datore di lavoro è tenuto al versamento di quote aggiuntive rispetto a quanto da lui destinato.

Secondo questa tesi risulterebbe residuale il caso di versamento esclusivamente a carico del lavoratore.

Non esiste una norma specifica e chiara in materia di titolarità del diritto di credito relativamente alle somme dovute al fondo di previdenza complementare.

Secondo la Corte Costituzionale *“non può essere posta in dubbio la scelta del legislatore, enunciata sin dalla Legge 23 ottobre 1992, n. 421, e, via via, confermata nei successivi interventi, di istituire ... un collegamento funzionale tra previdenza obbligatoria e previdenza complementare, collocando quest'ultima nel sistema dell'art. 38, secondo comma, ...”*

Per cui sembrerebbe che la titolarità venga posta in capo al fondo, come avviene per quella obbligatoria.

Peraltro la legge delega 243/2004 prevedeva la contitolarità, non confermata nel d.lgs. 252/2005.

Sembra ragionevole ed opportuno, premesso che l'istituzione di uno specifico fondo di garanzia presso l'INPS attribuisce unicamente al lavoratore la titolarità per la richiesta di intervento, che sia il lavoratore ad avere titolo ad insinuarsi nel passivo della procedura concorsuale; tale tesi è stata sostenuta anche da COVIP in una risposta del 2010.

3.3 Lavoratori autonomi

Crediti per le retribuzioni dei professionisti e degli altri prestatori d'opera intellettuale per gli ultimi due anni di prestazione art. 2751 *bis*, n. 2, c.c.

Aspetti preliminari

Il Curatore deve accertare l'esistenza dei rapporti di lavoro autonomo e il periodo di riferimento dell'attività.

Periodo di riferimento

È ammesso il privilegio solo per l'attività svolta negli ultimi due anni di prestazione.⁽¹⁷⁾

Definizione di lavoro autonomo

Si distingue in:

- attività per cui è prevista l'iscrizione ad albi ed elenchi;
- attività per la quale non è prevista l'iscrizione in albi ed elenchi.

Il privilegio va riconosciuto se l'attività per cui non è prevista l'iscrizione all'albo o elenco, appartiene alla prestazione di opera d'ingegno (ad esempio attività svolta da consulenti tecnici, da spedizionieri doganali, da redattori, attori e registi, da fotografi e artisti, ecc.).

Laddove l'attività per cui è prevista l'iscrizione ad albi od elenchi (attività professionali c.d. riservate) venga svolta da un soggetto non iscritto, non dovrà essere riconosciuto né il credito in sé *ex art. 2231 c.c.* né, tanto meno, il privilegio.

Documentazione

La documentazione che il lavoratore autonomo avrà cura di produrre al fine di dimostrare sia l'esistenza che l'ammontare della propria pretesa potrà essere costituita dai seguenti documenti (elenco meramente indicativo): incarico o mandato professionale; preventivo; avvisi di parcella; altra documentazione comprovante il credito anche in ragione dell'epoca in cui è sorto.

⁽¹⁷⁾ "La verità è che, invece, quel limite opera proprio con riferimento alle ipotesi di pluralità di incarichi professionali, nelle quali il biennio non può decorrere che dal momento della cessazione del complessivo rapporto professionale composto dai distinti rapporti originati dai plurimi incarichi: in altri termini, "gli ultimi due anni prestazione" di cui parla la norma in esame sono gli ultimi in cui si è svolto (non già l'unico o ciascuno dei plurimi rapporti corrispondenti ai plurimi incarichi ricevuti, bensì) il complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dalla previsione del privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto." Cass. Civ. sent. 28 gennaio 2014, n. 1740.

L'avviso di parcella potrà essere opinato dall'ordine professionale di appartenenza.

In ogni caso, il Giudice Delegato potrà procedere, in caso ritenga non congruo l'importo richiesto, a decurtazioni e/o riparametrazioni dell'importo richiesto.

La composizione del credito

Il credito è composto dall'importo del compenso per la prestazione svolta, dal contributo alla cassa di previdenza, dall'IVA e dalle anticipazioni di spesa effettuate anche in nome e per conto del cliente.

Per quanto riguarda l'importo a titolo di compenso, relativo alla prestazione svolta, esso, se congruo, va collocato in privilegio ex art. 2751*bis*, n. 2, c.c.

Le eventuali spese di liquidazione della parcella vanno escluse in quanto non appartengono al compenso per l'attività svolta.

Il contributo alla cassa di previdenza di appartenenza (o alla gestione separata INPS) va collocato in chirografo, con esclusione del contributo (oggi pari al 4% dei compensi) alla cassa dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che va ammesso in via privilegiata con il medesimo grado riconosciuto al compenso per il quale è accessorio per espressa disposizione di legge (art. 11 l. 21/86).

Le spese anticipate, anche in nome e per conto del cliente, hanno anch'esse natura chirografaria.

Per quanto riguarda l'IVA è necessario effettuare un discorso a parte.

In primo luogo, deve essere stata fatta espressa richiesta nella domanda di ammissione, non costituendo la stessa un credito accessorio di quello relativo al compenso.

In secondo luogo, il credito di rivalsa dell'IVA è assistito dal privilegio speciale ex art. 2758, 2 co., c.c. (collocato al n. 7 dell'art. 2778 c.c.).

Se l'IVA non è già espressa dall'eventuale fattura emessa, essa andrà calcolata in sede di riparto e, solo in tale sede, sarà valutata la (improbabile) sussistenza di un ricavato derivante dalla vendita dei beni su cui avrebbe dovuto trovare soddisfazione tale credito.

Sulle problematiche legate al riparto e alle modalità di fatturazione, si segnala che l'Agenzia delle Entrate ritiene corretta l'emissione della fattura da parte del professionista per l'importo effettivamente riscosso ⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁸⁾ Risoluzione n. 127/E/2008

Casi specifici

Lavoratori autonomi stranieri: è necessario valutare se si configurino i presupposti di legge per il riconoscimento del privilegio.

L'attività professionale svolta dovrà essere comprovata e il compenso dovrà risultare da documento scritto (preventivo, avviso di parcella, lettera d'incarico, ecc.) e potrà essere riferito a tariffe e/o tabelle se richiamate nell'incarico ed esistenti nel paese di appartenenza del lavoratore autonomo straniero.

Crediti relativi all'attività professionale svolta da un'associazione tra professionisti

Alla luce di quanto previsto dalla Corte di Cassazione con la sentenza 11 luglio 2013, n. 17207, si può ritenere che il credito dell'associazione professionale di per sé non goda del privilegio di cui in oggetto.

Tuttavia il singolo professionista associato, al fine di veder riconosciuto il richiesto privilegio, dovrà far rilevare la riferibilità immediata del credito richiesto al rapporto lavorativo dallo stesso effettivamente e direttamente svolto e ciò sia in considerazione del mandato ottenuto dal cliente sia della successiva e conseguente attività esercitata.

Attività di liquidatore, amministratore, arbitro, mediatore di merci

Secondo la giurisprudenza maggioritaria sono da considerarsi sempre in chirografo, anche se svolte da professionisti iscritti all'Albo.

Verifiche documentali necessarie

- a) verificare la lettera d'incarico e/o mandato e/o contratto di consulenze o di collaborazione (possibilmente con data certa anteriore al fallimento);
- b) richiedere, se non presente, una dettagliata relazione dell'attività svolta, con indicazione di eventuali incarichi scindibili o inscindibili;
- c) verificare se sono stati percepiti acconti;
- d) verificare che le spese indicate siano debitamente documentate ed effettivamente sostenute.

Aspetti controversi

Valore della prestazione

La congruità del compenso richiesto, anche alla luce della recente abolizione delle tariffe professionali, appare talvolta di non facile individuazione soprattutto nei casi dove non è presente un contratto scritto con l'indicazione dell'incarico e del compenso concordato.

In tal caso, potranno validamente soccorrere nella quantificazione della pretesa creditoria i parametri ministeriali.

Identificazione dell'attività svolta nel biennio anteriore la declaratoria di fallimento.

La prima verifica è volta ad accertare se l'attività professionale svolta sia scindibile o meno.

L'analitica descrizione dell'attività prestata con l'indicazione delle date di svolgimento dell'incarico sono elementi indispensabili per valutare l'arco temporale entro il quale riconoscere la sussistenza del privilegio.

Problematiche particolari possono verificarsi di fronte a incarichi multipli o di durata pluriennale.

3.4 Rapporti di agenzia

Crediti dell'agente per le provvigioni relative all'ultimo anno di prestazione e crediti per l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia (art. 2751*bis*, n. 3, c.c.)

Aspetti preliminari

Il Curatore deve accertare l'esistenza del rapporto di agenzia ed il periodo di riferimento dell'attività svolta; infatti, solo le provvigioni ed i crediti per indennità di cessazione del rapporto di agenzia relativi all'ultimo anno di attività godono del beneficio del privilegio previsto dall'art. 2751*bis*, n. 3, c.c.

Per poter svolgere l'attività di rappresentante o di agente di commercio, è necessaria l'iscrizione al REA tenuto dalla Camera di Commercio competente territorialmente in relazione alla residenza dell'agente medesimo.

Dal disposto degli artt. 1742 e 1752 c.c., svolge attività di agente colui che sia stabilmente incaricato di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate, mentre svolge l'attività di rappresentante colui che sia stabilmente incaricato di concludere contratti

in una o più zone determinate.

La composizione del credito

Il contratto di agenzia, munito di data certa, stipulato tra la fallita e l'agente, prevede le modalità e le percentuali per calcolare le provvigioni il cui credito potrà essere rappresentato da fatture per provvigioni non ancora incassate oppure da note proforma.

È necessario verificare altresì la regolare iscrizione all'ENASARCO dell'agente.

Per quanto riguarda l'IVA valgono le considerazioni già esposte in sede di analisi dei crediti dei lavoratori autonomi, cui, pertanto, si rinvia.

Casi specifici

Agente straniero: è un caso molto frequente, in quanto i mercati globali comportano la necessità di figure specifiche in paesi stranieri.

Spesso, all'estero, non esiste un albo degli agenti di commercio, sarà pertanto necessario porre particolare attenzione alla natura del contratto ed alle previsioni in esso contenute. Solo la presenza di tutti i requisiti richiesti permetterà di individuare con certezza la natura di agente all'operatore straniero e il conseguente riconoscimento del privilegio.

Verifiche documentali necessarie

Risultano indispensabili al fine di riconoscere il privilegio, i seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di agente;
- b) copia del contratto di agenzia con data certa *ex art. 2704 c.c.*;
- c) copia delle fatture emesse dalla società fallita che hanno originato i crediti provvigionali ovvero estratto conto analitico delle vendite;
- d) estratto conto delle singole voci creditorie con particolare riferimento al momento di maturazione del credito.

Aspetti controversi

Agente società di capitali: in merito alla sussistenza del privilegio per le provvigioni maturate da società di capitali, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha avuto, per lungo tempo, un orientamento ondivago.

Allo stato attuale si segnala che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 16

dicembre 2013, n. 27986, ha statuito che *“la disposizione di cui all'art. 2751-bis, n. 3, c.c., inserito dall'art. 2 della legge n. 426 del 1975, deve essere interpretata, in conformità con l'art. 3 Cost. ed in sintonia con la ratio sottesa all'art. 2751-bis c.c., nel senso che il privilegio dei crediti ivi previsto non assiste i crediti per provvigioni spettanti alla società di capitali che eserciti l'attività di agente.”*

3.5 Crediti del coltivatore diretto

Crediti del coltivatore diretto per i corrispettivi della vendita dei prodotti (art. 2751 bis, n. 4, c.c.)

Aspetti preliminari

Il Curatore, al fine di poter riconoscere il richiesto privilegio, deve valutare che il lavoro prestato dal coltivatore diretto e dai suoi familiari sia prevalente rispetto agli altri fattori della produzione.

Verifiche documentali necessarie

Risultano indispensabili al fine di riconoscere il privilegio, i seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di coltivatore diretto;
- b) copia delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni in cui è sorto il credito al fine di verificare se il ricorrente rientri nel regime speciale previsto per il settore agricolo;
- c) documentazione per verificare la prevalenza lavoro dei familiari rispetto ad ulteriori lavoratori (ad es. copia del libro unico).

Aspetti controversi

Società semplici agricole: è tutt'ora molto dibattuto il problema della riconoscibilità del privilegio in commento alle società semplici agricole.

Si segnala che la giurisprudenza (peraltro assai esigua) tende ad escludere la natura privilegiata del credito e ciò in quanto *“il privilegio generale sui beni mobili previsto dall'art. 2751-bis, n. 4, c.c., per i crediti dei coltivatori diretti non può essere riconosciuto alle società semplici agricole ex D.Lgs. n. 99/2004 atteso che il citato decreto si limita ad estendere a dette società, in possesso dei richiesti requisiti, la possibilità di accedere alle provvidenze previste dalla normativa statale in materia di agevolazioni fiscali e previdenziali a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto”* (Trib. Mantova, sent. 9 settembre 2011).

3.6 Artigiani

Crediti dell'impresa artigiana art. 2751 *bis*, n. 5, c.c.

Tale articolo dispone che i crediti dell'impresa artigiana per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti, abbiano privilegio generale sui beni mobili del debitore.

Aspetti preliminari

Il Curatore deve accertare:

- l'iscrizione all'Albo Artigiani; si tratta di condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto si tratta di una forma di pubblicità di carattere meramente dichiarativo e non costitutivo (in altri termini, si tratta di un elemento *indiziario*) ⁽¹⁹⁾;
- la partecipazione personale del titolare dell'impresa nel processo produttivo;
- la titolarità di una sola impresa;
- l'oggetto sociale dell'impresa e l'effettivo svolgimento di detta attività in modo prevalente;
- i limiti dimensionali dell'impresa e la prevalenza del lavoro del titolare e/o dei soci sul capitale e sul lavoro di terzi. In altri termini, il Curatore deve verificare che per dimensioni e organizzazione produttiva, non si tratti di impresa a tutti gli effetti. La prevalenza del lavoro sul capitale deve essere attentamente valutata, anche con riferimento alla tipologia di attività. Il caso di scuola dell'orafo, a tutti gli effetti artigiano, ma con "capitale" prevalente sul lavoro consente di affermare che la prevalenza consiste in quell'attività di carattere manuale senza la quale non si compirebbe il lavoro da svolgere (dal ciabattino allo stuccatore, dal pittore al falegname, le tipologie di artigiano sono numerose e complesse, ma tutte identificabili dagli stessi requisiti).

Il Tribunale di Verona ha emanato delle indicazioni operative al fine di aiutare gli Organi delle Procedure nella fase di accertamento della sussistenza in concreto delle caratteristiche previste dalla legge quadro possedute dal creditore, fornendo i seguenti criteri identificativi, riferiti sia al volume di affari espresso dal soggetto sia ai limiti dimensionali:

⁽¹⁹⁾ Si segnala, tuttavia, che su tale circostanza esistono orientamenti difformi, alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo in questione, secondo cui l'iscrizione all'albo artigiani sia condizione necessaria e sufficiente per il riconoscimento del relativo privilegio.

- volume d'affari riferito al titolare o al primo dei soci € 200.000,00
- volume d'affari per ogni socio dopo il primo € 100.000,00
- volume d'affari per dipendente ⁽²⁰⁾ € 50.000,00

il tutto al fine della valutazione del giudizio di prevalenza del fattore lavoro su quello del capitale.

Esempio:

Due soci e tre dipendenti = 200.000,00 + 100.000,00 + 150.000,00 = 450.000,00

Tale deve intendersi il limite massimo per l'ammissibilità del privilegio artigiano.

Per valutare invece la prevalenza del fattore lavoro su quello capitale (art. 3, 2 co., l. 443/85) si deve confrontare il peso, in termini di volume d'affari, riferito al titolare/soci (300.000) rispetto al peso, sempre in termini di volume d'affari, riferito ai dipendenti (150.000).

Nell'esempio, il giudizio di prevalenza è positivo.

Si ribadisce come il criterio sopra esposto fornisca al Curatore uno strumento pratico che consente di ottenere un giudizio di massima, senza dubbio non scevro da criticità.

Si sottolinea, quindi, la necessità di esaminare con particolare attenzione la documentazione e le possibili osservazioni formulate dal creditore.

L'IVA e il credito artigiano

Il riconoscimento dell'IVA e del relativo privilegio deve essere espressamente richiesto nella domanda di ammissione, non costituendo un credito accessorio di quello relativo alla prestazione.

Al credito per rivalsa IVA spetta il solo privilegio speciale previsto dall'art. 2758, 2 co., c.c. sui beni che hanno formato oggetto della cessione ed ai quali si riferisce il servizio.

Poiché il privilegio sull'IVA di rivalsa ha natura di privilegio speciale, il creditore è onerato di precisare nella propria domanda di ammissione al passivo quale/i sia/no i/l bene/i su cui far valere il privilegio richiesto.

Il Curatore, dal canto proprio, ancorché il bene non sia stato (ancora) reperito dovrà, comunque, riconoscere tale privilegio, rinviando all'atto del riparto, la verifica dell'effettiva esistenza del bene stesso.

⁽²⁰⁾ A tal proposito si rammenta di verificare sempre la congruità del numero dei dipendenti con i limiti previsti dall'art. 4 l. 443/1985.

Casi specifici

Artigiani stranieri: è necessario valutare se si configurino i presupposti di legge per il riconoscimento del privilegio.

L'attività artigianale svolta dovrà essere comprovata e dovranno essere rispettati i limiti dimensionali e la prevalenza del lavoro sul capitale secondo la normativa del Paese di riferimento.

Verifiche documentali necessarie

- a) verificare che l'iscrizione all'Albo Artigiani sia attuale e non sia stata revocata;
- b) verificare le dichiarazioni dei redditi, complete anche degli studi di settore, nonché le dichiarazioni IVA degli anni in cui è sorto il credito, con particolare attenzione al volume d'affari, al valore dei cespiti, al codice di attività;
- c) analizzare il libro unico del lavoro ed i modelli DM10;
- d) svolgere accurati controlli del libro cespiti.

3.7 Credito delle cooperative

Privilegio ex art. 2751*bis*, 5, c.c.

a) Cooperative di produzione e lavoro.

Il suddetto privilegio deve essere riconosciuto solo se i servizi prestati e i prodotti venduti si ricollegano ad una attività lavorativa diretta dei soci e se questa prevale sul lavoro dei non soci.

Pertanto, non deve essere riconosciuto il privilegio:

- ai consorzi tra cooperative, diversi da quelle agricole (per le quali è intervenuta la deroga espressa del n. 5*bis* dell'art. 2751*bis* c.c.), in quanto si tratta di organismi che non esercitano la loro attività con il lavoro personale dei soci (che si identificano con delle persone giuridiche) ed i cui crediti risultano solo indirettamente ed eventualmente riferibili all'attività lavorativa dei soci delle cooperative;
- alle società consortili composte da cooperative, per le medesime ragioni sopra esposte.

b) Cooperative agricole.

Ai fini del riconoscimento del privilegio, occorre verificare l'effettivo svolgimento di un'attività agraria da parte dell'impresa istante, essendo irrilevante la dimensione quantitativa e la struttura organizzativa dell'impresa, in quanto la *ratio* dell'art. 2751*bis*, 5, c.c. è quella di tutelare il lavoro dei soci.

Verifiche documentali necessarie:

- a) verifica che l'iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative risulti dal certificato camerale;
- b) verifica del rispetto della mutualità prevalente mediante esame dei bilanci completi delle note integrative e delle relazioni sulla gestione.

3.8 Contratti di leasing

Ai contratti di *leasing* si applica l'art 72*quater* L.F. e ciò sia che si tratti di *leasing* immobiliare che di *leasing* mobiliare.

Problematiche preliminari:

- documentazione probante completa
- bene rinvenuto o non rinvenuto
- contratto in corso o meno alla data del fallimento

***Leasing* - Contratti in corso**

Il Curatore deve preliminarmente verificare se vi siano contratti in corso alla data del fallimento.

3.8.1 Contratti in corso

L'esecuzione del contratto è sospesa, a sensi dell'art. 72 L.F., sino a che il Curatore non decida, previa autorizzazione del Comitato dei Creditori, sull'intenzione di sciogliere o proseguire il contratto in essere subentrando negli obblighi del fallito.

Documenti da verificare:

Contratto completo anche delle eventuali appendici/integrazioni, il tutto munito di data certa anteriore al fallimento.

Subentro

I canoni antecedenti alla sentenza di fallimento sono ammessi al passivo in via chirografaria, mentre i canoni successivi, in caso di subentro, devono essere pagati in prededuzione.

In genere si deve ritenere conveniente per la Procedura il subentro nel contratto laddove il pagamento dei canoni residui alla data del fallimento, a valori attualizzati, sommato al valore di riscatto, risulti essere certamente inferiore rispetto al valore di presumibile realizzo del bene.

Si segnala, al proposito, che la giurisprudenza, seppur riferendosi all'ipotesi di cui all'art. 74 L.F., ritiene che in caso di subentro del Curatore in un contratto, i crediti sorti *ante* procedura non saldati debbano essere riconosciuti come prededucibili (Cass. Civ. ord. 31 maggio 2011, n. 12016).

Parimenti, si ritiene che in caso di subentro nel contratto di *leasing* sia da escludersi la revocabilità dei pagamenti dei canoni effettuati ante fallimento.

Allerta:

- *rischio mantenimento e eventuali spese di ricovero e/o custodia;*
- *rischio di collocazione sul mercato del bene a valori inferiori rispetto a quelli preventivati;*
- *importo maturato nel periodo posteriore alla dichiarazione di fallimento come aggravio di spese per la procedura.*

3.8.1.1 Scioglimento (solo per volontà del Curatore ex art. 72 L.F.) secondo quanto previsto dall'art. 1526 c.c.

Se il Curatore giudica non conveniente subentrare al contratto in essere, previa autorizzazione del Comitato dei Creditori, ne chiede lo scioglimento.

Allerta:

- *la società di leasing ha diritto alla restituzione del bene, previo pagamento delle spese di custodia sostenute da parte della Procedura;*
- *valutazione economica del diritto al differenziale sulla vendita (la società di leasing deve versare al*

Curatore il differenziale tra la maggior somma ricavata dalla collocazione del bene a valore di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale, costituito dai canoni non ancora scaduti); a tal proposito si suggerisce di far effettuare una stima del valore dei beni valutandone l'opportunità in ragione alla durata e alla tipologia del bene;

- *diritto a che la vendita sia eseguita a prezzi di mercato e, quindi, verifica sulla cessione da parte del leasing, ad esempio ottenendo dalla società di leasing la copia delle fatture di vendita.*

Conseguenza:

- *eventuale domanda di ammissione tardiva del credito da parte della società di leasing se l'incasso dalla vendita è inferiore al credito residuo, insinuandosi per la differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla collocazione del bene (la Cassazione, con la sentenza 1 marzo 2010, n. 4862 ha ritenuto illegittima l'ammissione al passivo da parte della società di leasing dell'intero importo comprensivo dei canoni non ancora scaduti);*
- *le somme già incassate dalla società di leasing sono esenti da revocatoria (ex art 67, 3 co., lettera a) L.F.)*

3.8.2 Contratti risolti – generalmente a norma dell'art. 1456 c.c.

3.8.2.1 la società di leasing ha chiesto la risoluzione – generalmente a norma dell'art. 1456 c.c. - ma l'utilizzatore non ha ancora restituito il bene.

Allerta:

- *verificare la validità della clausola risolutiva espressa;*

Conseguenza

- *la società di leasing deve presentare domanda di rivendica e, in caso di suo accoglimento, previo pagamento delle spese di custodia (ad esempio oneri per il deposito del bene presso l'IVG) ha diritto alla restituzione del bene a fronte del versamento alla Curatela dell'eventuale differenza tra quanto ricaverà dalla vendita del bene e il credito residuo;*
- *eventuale domanda di ammissione per il credito da parte della società di leasing laddove il ricavato dalle vendite del bene sia inferiore al credito residuo.*

3.8.2.2 la società di leasing ha chiesto la risoluzione a norma dell'art. 1456 c.c. e l'utilizzatore ha restituito il bene.

Allerta:

- *verificare la data in cui è intervenuta la risoluzione al fine di valutare l'esperibilità dell'azione revocatoria laddove la stessa risulti essere evidentemente conveniente.*

Conseguenza secondo quanto previsto dall'art. 1526 c.c.

Per verificare l'applicabilità o meno della previsione all'ipotesi contrattuale del *leasing* occorre distinguere il c.d. *leasing* di godimento - ove l'utilizzazione della *res* da parte del concessionario, contro il versamento di canoni specificamente ed allo scopo previsti, deve essere inquadrata sulla base della volontà contrattuale espressa dalle parti, nell'ambito di una funzione di finanziamento e godimento del bene per la durata del contratto, e ciò in relazione alle potenzialità economiche del bene, sicché i canoni devono essere configurati quale corrispettivo del godimento - dal c.d. *leasing* traslativo -, ove le parti prevedono che il bene, in relazione alla sua natura, all'uso programmato e alla durata del rapporto, si caratterizzi per la presenza, alla scadenza contrattuale, di un valore residuo particolarmente rilevante per l'utilizzatore, tanto che l'eventualità di un trasferimento definitivo del bene rappresenta l'evoluzione tipica di tale rapporto.

Da tale distinzione deriva che, il *leasing* di godimento risulterà soggetto all'effetto risolutorio di cui all'art. 1458 c.c., in tema di contratti ad esecuzione continuata e periodica, di talché la risoluzione della locazione finanziaria, per inadempimento dell'utilizzatore, non si estende alle prestazioni già eseguite, mentre al *leasing* traslativo sarà applicabile in via analogica l'art. 1526 c.c.

Si considera dunque l'ipotesi di *leasing* traslativo assimilabile alla vendita con patto di riservato dominio, ciò in considerazione dell'apprezzabile valore residuo del bene sostanzialmente superiore all'importo convenuto per l'opzione, ed in relazione a dei canoni che svolgono la funzione di scontare una quota del prezzo in previsione dell'acquisto finale e successivo; ne consegue l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. in via analogica.

La società di *leasing* deve restituire le rate riscosse salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno, le cui quantificazioni sono rimesse alla valutazione del Giudice Delegato:

- 1) laddove l'equo compenso sia superiore alle rate pagate, con un saldo quindi a debito

per la procedura, si ritiene che si tratti di un credito nei confronti del fallito da ammettere in via chirografaria;

- 2) laddove, al contrario, si determini invece una differenza a favore della procedura, la giurisprudenza ritiene che non esiste a favore del fallimento alcun “*jus retentionis*” per cui il Curatore dovrà comunque restituire il bene.

Calcolo dell'equo compenso

Metodo 1) differenza tra l'importo complessivo di tutte le rate ed il valore effettivo del bene restituito (Cass. Civ. SS.UU., sent. 7 gennaio 1993, n. 65).

Metodo 2) tener conto della riduzione di valore del bene oppure di scorporare la quota prezzo corrisposta fino alla dichiarazione di fallimento e detrarla dalla somma corrispondente alle rate insolute.

Metodo 3) l'equo compenso si considera costituito dalla somma tra perdita di valore del bene (differenza tra costo di acquisto per il concedente e valore attuale) e remunerazione del capitale investito nello stesso bene.

Leasing Immobiliare

Per il leasing immobiliare valgono le stesse regole dettate per quello mobiliare con l'unica differenza che, solitamente, con l'uso, il bene immobile non perde valore e, tendenzialmente, è insito nella causa contrattuale l'effetto traslativo del rapporto.

Cenno sul fallimento della società di leasing

Il contratto prosegue e il conduttore mantiene alla scadenza il diritto al riscatto del bene previo pagamento dei canoni e del prezzo concordato.

3.9 Crediti insinuati dall'Agente di riscossione

3.9.1 Tipologia crediti insinuati

In linea di massima, è affidata all'Agente della riscossione l'insinuazione al passivo di tutte le entrate patrimoniali per le quali la legge prevede l'utilizzo del ruolo.

Tuttavia, si deve rammentare che la posizione di “mero riscossore” dell'Agente della riscossione non esclude la possibilità per l'Ente titolare del credito di provvedere autonomamente a presentare la domanda di ammissione al passivo.

Con riferimento ai crediti che possono essere insinuati al passivo della procedura, occorre precisare che gli stessi possono essere suddivisi in due categorie prevalenti ⁽²¹⁾:

1.1.) crediti il cui accertamento è demandato alla competente Commissione Tributaria e non al giudice fallimentare;

1.2.) crediti il cui accertamento può essere demandato al Giudice fallimentare

(21) Definizioni:

- Il ruolo è l'elenco nominativo dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'Ufficio ai fini della riscossione a mezzo del Concessionario. Il ruolo è formato dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio. L'Ufficio consegna – oggi in via telematica - il ruolo al concessionario per la riscossione il quale notifica la cartella di pagamento al debitore.
- La cartella di pagamento è il documento contenente, in particolare, l'intimazione al debitore di adempiere l'obbligo risultante dal ruolo.
- L'estratto di ruolo s'intende invece l'elenco delle somme dovute da ogni singolo debitore.

Nel caso di ruoli e cartelle contenenti sia atti impositivi che atti di natura liquidatoria, il termine per proporre ricorso presso la competente Commissione Tributaria decorre dalla data della notifica delle cartelle e non dalla data della insinuazione al passivo delle cartelle di cui non vi è la prova della avvenuta notifica.

In sintesi pare di poter concludere che:

- a) il ruolo esattoriale è un titolo valido, di per sé stesso, per ottenere l'ammissione al passivo della procedura di fallimento e non occorre quindi la prova della avvenuta notifica dello stesso;
- b) da ciò ne deriva che Equitalia dovrebbe produrre in allegato alle insinuazioni i ruoli esattoriali. Di fatto, in genere, produce le stampe degli estratti di ruolo;
- c) Nel caso in cui non siano prodotti i ruoli da parte di Equitalia, non è possibile riconoscere l'ammissione delle sanzioni e degli interessi. (Cass. civ. Sez. V, 20-08-2007, n. 17720)
- d) Nel caso in cui Equitalia presenti istanza di insinuazione al passivo producendo solo i ruoli per imposte relativi ad anni per i quali sarebbe intervenuta la prescrizione di cui all'art. 25 del DPR 602/73 o, peggio, di prescrizione ordinaria, non essendo stata prodotta la prova della notifica delle cartelle, il titolo prodotto (ruolo) potrebbe essere prescritto.
- e) Nel caso in cui siano da riconoscere interessi di mora sulle singole cartelle notificate, occorrerà distinguere i diversi gradi di privilegio dai quali gli stessi sono assistiti. Oltre a ciò è possibile riconoscere solo gli interessi di mora al tasso legale e sulle sole somme iscritte a titolo di imposte (non possono infatti maturare interessi sulle sanzioni e sugli interessi iscritti a ruolo).
- f) Nel caso in cui l'Ufficio chieda l'ammissione al passivo della procedura sulla base delle sole dichiarazioni dei redditi, in mancanza della prova della emissione del ruolo, risulta possibile l'ammissione della sola imposta maturata ed esposta in dichiarazione e non invece delle relative sanzioni ed interessi non iscritte a ruolo.

3.9.1.1 crediti il cui accertamento è demandato alla competente Commissione Tributaria

Sono tutti quei crediti che si riferiscono a rapporti tributari disciplinati dall'art. 2 d.lgs. 546/1992.

Poiché per tali crediti vige la riserva di giurisdizione in favore delle Commissioni Tributarie, al Giudice Delegato non è consentito il sindacato in ordine all'*an* e al *quantum debeatur*.

È, quindi, necessario che la domanda di ammissione al passivo si stia preceduta dalla notifica di un atto autonomamente impugnabile ai sensi della normativa tributaria (art. 19 d.lgs. 546/1992).

Nel rispetto dei termini previsti per l'impugnazione dei crediti tributari, il Curatore, previa autorizzazione del Giudice Delegato, potrà contestare avanti i competenti organi giurisdizionali la pretesa erariale provvedendo, tuttavia, all'ammissione del credito stesso con riserva ai sensi dell'art. 96 L.F. e 88 D.P.R. 602/1973.

Si rammenta, tuttavia, che il Giudice Delegato può, comunque, valutare l'eventuale prescrizione del credito tributario.

3.9.1.2 crediti il cui accertamento è di competenza del giudice fallimentare

Sono devoluti alla cognizione del Giudice Delegato tutti gli altri crediti insinuati al passivo dall'Agente della riscossione che riguardino altre somme non riconducibili alla riserva di giurisdizione.

Ci si riferisce, ad esempio, a tutti quei ruoli relativi a:

- multe elevate alla società fallita in relazione ai veicoli di proprietà od in uso;
- diritti CCIAA;
- crediti INAIL.

3.9.1.3 Crediti relativi all'INPS.

Si segnala che a seguito della norma introdotta dall'art. 30 d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, è stato introdotto il nuovo avviso di addebito.

A partire dal 1 gennaio 2011, questo costituisce il titolo per l'attivazione del recupero del credito da parte dell'Agente della riscossione, sostituendo così la cartella di pagamento.

3.9.2 Interessi di mora

A seguito delle modifiche apposte dal richiamato D.L. 70/2011, si ritiene che gli eventuali interessi di mora possano essere riconosciuti sul solo debito per le imposte non versate e non su tutto il debito iscritto in cartella (imposte, sanzioni ed interessi).

La nuova formulazione dell'art. 30 del D.P.R. 602/73 ha, infatti, esplicitamente escluso la possibilità per l'Agente della riscossione di addebitare gli interessi di mora sulle somme iscritte a titolo di sanzioni e di interessi. ⁽²²⁾

3.9.3 Compensi di riscossione

Il decreto legislativo n. 159/2015 ha stabilito che, a partire dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2016, l'aggio è sostituito dagli “*oneri di riscossione*”, che sono dovuti ora nella misura del 6% sull'ammontare del debito, in luogo dell' 8% precedentemente in vigore.

In ottemperanza alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 15 marzo 2013 n. 6646, si ritiene che gli aggi, ora “*oneri di riscossione*”, sulle cartelle emesse dopo la data di fallimento non debbano essere ammessi.

3.9.4 Diritti di insinuazione

Tali diritti si riferiscono all'attività posta in essere dal concessionario e finalizzata alla predisposizione ed al deposito della insinuazione al passivo della procedura fallimentare.

Circa la loro esclusione si richiama quanto già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, sentenza 15 marzo 2013 n. 6646.

⁽²²⁾ Decreto Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 602

Art. 30 (Interessi di mora) in vigore dal 13 luglio 2011

“Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.”

4 LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI STATO PASSIVO

4.1 Conclusioni motivate del Curatore

Il Curatore, nel progetto di stato passivo, dovrà eccepire tra le conclusioni motivate i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto richiesto ovvero l'inefficacia del titolo sul quale è fondato il credito insinuato.

- Ammissione con riserva: il terzo comma dell'art. 96 L.F. prevede che, oltre ai casi stabiliti dalla legge (art. 88 d.p.r. 602/73, sulle somme iscritte a ruolo per le quali vi sia contestazione), sia utilizzabile lo strumento dell'ammissione al passivo con riserva unicamente nei seguenti casi:
 - crediti condizionati e condizionali (*ex* art. 55 L.F.), tra i quali vi sono i crediti che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione di un obbligato principale;
 - crediti per i quali la mancata produzione del titolo, che origina il credito, dipende da fatto non imputabile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice (ad es. credito cambiario il quale deve essere provato mediante il deposito del titolo in originale);
 - crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della sentenza dichiarativa di fallimento; in tal caso il Curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione, fermo restando che le cause passive per la procedura fallimentare, in linea di massima, non possono essere riassunte atteso l'obbligo di partecipazione al concorso per tutti i creditori fallimentari.

L'ammissione al passivo di crediti con la formula dell'"ammissione con riserva" nei casi non previsti dalla legge, per consolidato orientamento giurisprudenziale, rende irrilevante la riserva comportando, quindi, l'ammissione al passivo dei relativi crediti.

- Si ricorda che in sede di ammissione al passivo della procedura, i creditori, ai sensi dell'art. 56 L.F., hanno diritto di compensare i loro crediti verso il fallito, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento, con i debiti degli stessi nei confronti del

fallito sorti in epoca antecedente al fallimento. Tale compensazione non può aver luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.

Si rammenta, altresì, che non può essere oggetto di compensazione l'eventuale credito di un istituto bancario nei confronti della società fallita con un credito del fallimento derivante dall'accoglimento di un'azione revocatoria.

- Interruzione della prescrizione dei crediti: il deposito della domanda di ammissione dei crediti allo stato passivo determina, ai sensi dell'art. 93 L.F., l'interruzione della prescrizione dei crediti stessi sino alla chiusura della procedura, ovvero sino alla revoca della dichiarazione di fallimento, ossia sino al passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'opposizione proposta dal fallito.
- Nel caso di dichiarazione di fallimento di una società di persone, che conseguentemente comporta la dichiarazione di fallimento anche dei soci illimitatamente responsabili ⁽²³⁾, è necessario tenere distinte le masse fallimentari sicché dovranno predisporci, oltre allo stato passivo relativo alla società, tanti stati passivi quanti sono i soci illimitatamente responsabili dichiarati falliti. Ai sensi dell'art. 148 L.F., tutti i creditori riferibili alla società si intendono insinuati anche nelle masse passive dei singoli soci e ciò in quanto il debito della società è anche un debito dei soci, ma non vale il principio contrario.
- Adunanza di verifica, definitiva formazione dello stato passivo e decreto di esecutività: ai sensi dell'art. 96 L.F., terminato l'esame di tutte le domande di ammissione, il Giudice Delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.

⁽²³⁾ Ai sensi dell'art. 147 L.F. non può essere dichiarato il fallimento dei soci di società di persone decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, anche per intervenuta trasformazione, fusione o scissione, se sono stati effettuati i relativi adempimenti di pubblicità.

4.2 Il progetto di stato passivo

Eccezioni:

Il Curatore deve sollevare le eccezioni non rilevabili d'ufficio; tali eccezioni dovrebbero essere svolte entro il termine di deposito del progetto dello stato passivo.

L'impugnazione del Curatore avverso il provvedimento del G.D. reso in relazione ad una domanda di ammissione al passivo e/o di rivendica, non necessita di autorizzazione del G.D. medesimo.

Parimenti, non necessita di autorizzazione del G.D. la costituzione della Curatela nel giudizio di opposizione allo stato passivo radicato da un creditore escluso; la collaborazione tra Organi della Procedura, impone, comunque, che di tale scelta venga data notizia al G.D.

Le eccezioni rilevabili dal Curatore sono in particolare le seguenti:

- (a) il difetto delle formalità di cui all'art. 45 L.F., trattandosi anche in questo caso di fatti impeditivi del diritto azionato dal creditore;
- (b) la revocabilità dell'atto, mediante contestazione - ad esempio - di un diritto di prelazione non consolidatosi;
- (c) la risoluzione del contratto - ad esempio - per inadempimento o impossibilità sopravvenuta della prestazione;
- (d) l'adempimento o il parziale adempimento della prestazione, vertendosi anche in questo caso in un'eccezione in senso stretto e quindi nell'esclusiva disponibilità del Curatore, che richiede ovviamente la prova del pagamento eccepito;
- (e) l'annullamento del contratto per errore, violenza o dolo;
- (f) la compensazione ai sensi dell'art. 1242 cod. civ.;
- (g) la simulazione del contratto o la sua rescissione;
- (h) la cessione del credito;
- (i) i vizi della cosa comprata;
- (j) la prescrizione del diritto azionato.

Quando un credito è fondato su un titolo che si ritiene revocabile, ovvero quando è la causa di prelazione che si reputa inefficace, il Curatore si limita ad eccepire l'inefficacia del negozio

o della garanzia, lasciando al creditore l'onere di proporre eventuale opposizione allo stato passivo per rimuovere l'effetto dell'eccezione.

Le **osservazioni del Curatore** devono essere formulate per **iscritto**, nonostante il silenzio della legge, e presentate sotto forma di conclusioni formali della sua attività di verifica. Devono essere **motivate** in modo sintetico ma chiaro, per consentire appieno l'esercizio immediato del diritto di difesa del creditore e a tutti i creditori che potrebbero sollevare contestazioni sulla decisione del Curatore.

Dette osservazioni devono essere formulate tenuto conto non solo del contenuto della domanda e dei documenti ad essa allegati, ma anche di elementi di cognizione diversi, cui il Curatore abbia avuto accesso in ragione del proprio ufficio.

Spetta invece al **Giudice Delegato** il residuo potere di sollevare esclusivamente le **eccezioni rilevabili d'ufficio**, vale a dire quelle sempre rilevabili a prescindere dall'istanza di parte.

Sono state ritenute rientrare fra le eccezioni rilevabili d'ufficio:

- (a) l'inopponibilità al fallimento delle scritture private ai sensi dell'art. 2704, c.c. una volta sollevata l'eccezione, spetterà quindi al creditore dimostrare la data certa, allegando uno dei fatti indicati dall'art. 2704 c.c. come idonei a conferire data certa alla scrittura;
- (b) la risoluzione consensuale del contratto;
- (c) l'inefficacia della clausola vessatoria non approvata specificamente per iscritto;
- (d) la nullità del contratto;
- (e) l'eccessività della penale ex art. 1384 c.c.;
- (f) la condizione ed il termine;
- (g) la presupposizione;
- (h) la *compensatio lucri cum damno*;
- (i) il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 1° comma cod. civ.

Si rammenta nuovamente che, anche in caso di eccezioni rilevabili d'ufficio, il Curatore presti sempre la massima attenzione e non si esima dall'evidenziare al G.D. la ricorrenza di una o più di tali eccezioni.

ESEMPI DI ECCEZIONI RILEVABILI SOLO DAL CURATORE

Prescrizione del diritto

La prescrizione può essere interrotta, ma la relativa prova grava sul creditore.

Il termine **decennale** (art. 2946 c.c.) opera in via generale per tutti i diritti per i quali la legge non prevede un termine diverso.

Art. 2948 c.c. (**quinquennale**) ad esempio *l'azione revocatoria ordinaria*, il cui termine prescrizione decorre dalla data dell'atto;

l'azione di responsabilità sociale e dei creditori sociali contro amministratori, sindaci, direttori generali e liquidatori di società – 2949 c.c.;

le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazione;

le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro;

gli interessi (legali e compensativi)

Art.2956 c.c. (**triennale**)

L'art. 2956 c.c. stabilisce che: «Si prescrive in tre anni il diritto:

- 1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;
- 2) dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlate;
- 3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
- 4) degli insegnanti, per le retribuzioni delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese».

Artt. 2950, 2951 e 2952 c.c. (**annuale**), ad esempio il diritto alla garanzia per vizi della cosa venduta (art. 1495 c.c.). L'azione del compratore per far valere i vizi della cosa acquistata, si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna, anche per i vizi occulti, ma il compratore che sia convenuto per l'esecuzione del contratto può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna;

il diritto del mediatore alla provvigione (2950 c.c.): il termine inizia a decorrere dalla conclusione dell'affare per effetto dell'attività del mediatore;

i diritti derivanti dai contratti di spedizione e trasporto (2951 c.c.): Il termine annuale di prescrizione decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal

<p>giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.</p> <p>Art. 2955 c.c. (annuale)</p> <p>L'art. 2955 c.c. stabilisce che «Si prescrivono in un anno, il diritto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore; 2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese; 3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione; 4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità; 5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio; 6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali». <p>Art. 2954 c.c. (semestrale)</p> <p>Si prescrive in sei mesi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio ed il vitto che somministrano. 2) il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.

ULTERIORI ESEMPI DI ECCEZIONI RILEVABILI SOLO DAL CURATORE	RIFERIMENTI
Decadenza, salvo il caso di materia sottratta alla disponibilità delle parti	Art. 2969 c.c.
Risoluzione del contratto per inadempimento	Artt. 1453 e ss. c.c.
Inadempimento del contratto	Art. 1460 c.c.
Annullabilità del contratto per dolo, errore o violenza	Artt. 1442 e ss. c.c.
Rescissione del contratto per lesione a causa della eccessiva sproporzione (oltre il 50%) delle prestazioni	Art. 1449 c.c.
Inefficacia di clausole vessatorie prive della doppia sottoscrizione (*)	Art. 1341 c.c.
Nullità di clausole che violano norme imperative (es. Che prevedono interessi usurari) (*)	Art. 1418 c.c.
Compensazione (**)	Artt. 1241/1242 c.c.

Revocabilità dell'atto (es. Se sussiste un diritto di prelazione non ancora consolidato)	Art. 67 L.F.
Vizi della cosa venduta	Art. 1495 c.c.
Riscatto totale nella vendita congiuntiva di cosa indivisa	Art. 1507 c.c.
Mancanza di data certa nelle scritture private prodotte (***)	Art. 2704 c.c.
Inopponibilità degli atti alla procedura (per mancanza dei requisiti indicate dalla legge) (***)	Art. 45 L.F.
Difformità o vizi dell'opera appaltata	Art. 1667 c.c.
Usucapione	Artt. 1165/2938 c.c.
Escussione da parte del fidejussore dei beni del debitore	Art. 1944 c.c.
Beneficio di divisione tra più fidejussori	Art. 1947 c.c.
Escussione preventive del patrimonio sociale nel caso di richiesta al singolo socio di pagamento di debiti sociali	Art. 2268 c.c.
<p>(*) alcuni ritengono tali eccezioni rilevabili anche d'ufficio dal giudice.</p> <p>(**) è rilevabile anche d'ufficio la compensazione impropria, che si ha quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto. Ad esempio, nel caso in cui i reciproci crediti al risarcimento del danno derivano da un unico evento prodotto dalle concomitanti azioni colpose di entrambe le parti (Cass. 25/8/2006 n. 18498).</p> <p>(***) tali eccezioni sono rilevabili dal Curatore anche se l'azione è prescritta.</p>	

INTERESSI

Legali	Sono previsti dall'articolo 1282 c.c. per i crediti aventi ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile secondo una percentuale del capitale, detto saggio, indicato dal codice civile al successivo art. 1284 c.c. La determinazione di un tasso d'interesse superiore a quella legale deve risultare per iscritto e per essere opponibile al Curatore, deve avere data certa anteriore al fallimento.
Convenzionali	Sono previsti dalla libera volontà delle parti e devono risultare da atto scritto che per essere opponibile al Curatore, deve avere data certa anteriore al fallimento. Ai sensi dell'art. 1284 c.c. laddove le parti non indichino la misura degli interessi convenzionali, il saggio degli stessi sarà pari al saggio legale.
Moratori	<p>Sono gli interessi dovuti, dalla data di costituzione in mora del debitore, in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione; essi sono dovuti anche se precedentemente non era stata prevista la corresponsione di alcun interesse e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno.</p> <p>Sono dovuti <u>nella misura del tasso legale a meno che non siano stati pattuiti in misura già superiore già prima della costituzione in mora</u>: in tal caso anche gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.</p> <p>Al creditore che dimostra di avere subito un danno maggiore ⁽²⁴⁾ spetta l'ulteriore riconoscimento. Questo non è dovuto solo se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.</p>
Corrispettivi	Sono quelli dovuti dal debitore, indipendentemente da un proprio inadempimento, per il godimento di denaro altrui (ad esempio gli interessi dovuti in forza ad un contratto di mutuo).

⁽²⁴⁾ Come si prova il **maggior danno da svalutazione monetaria**?

Si deve tenere conto dell'effettivo pregiudizio che il creditore ha subito a causa del ritardato adempimento, in relazione all'uso che egli avrebbe fatto del denaro tempestivamente ricevuto, considerate le sue qualità professionali o altre circostanze. Non si richiede la prova specifica del concreto pregiudizio subito da quel determinato creditore (avrei comperato quel dato bene, offrendomi in vendita a quel dato prezzo), ma si ritiene sufficiente addurre circostanze che facciano presumere, secondo un criterio di normalità, la maggiore utilità che il creditore avrebbe presentato un pagamento tempestivamente ricevuto: così è "normale", e non occorre una prova specifica, che l'imprenditore reinvesta il danaro ricevuto.

Una prova specifica è, invece, richiesta per l'ipotesi in cui si adduca, quale maggior danno causato dal ritardo nel pagamento, il fatto di essersi dovuta procurare la somma non tempestivamente pagata dal debitore a condizioni particolarmente svantaggiose

Compensativi	Costituiscono un'eccezione al principio di cui all'art. 1282 c.c. secondo cui gli interessi sono dovuti per i crediti liquidi ed esigibili; tale tipologia di interessi prescinde, altresì, dall'inadempimento o dal ritardo colposo del debitore. Sono dovuti nei soli casi espressamente previsti dalla legge (ad esempio, sono previsti dall'art. 1499 c.c. il quale prevede che <i>“salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi, decorrono gli interessi sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile”</i>).
---------------------	---

Anatocismo: l'art. 1283 c.c. sancisce il divieto di anatocismo e, quindi, *“in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”*.

Analogo norma è contenuta nell'art. 120 T.U.B. a far data dal 1 gennaio 2014.

Interessi di mora

Gli interessi di mora dovuti per il ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali: esame delle principali disposizioni del d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

L'art. 1:

1. *Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.*
2. *Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:*
 - a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
 - b) *pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assunto.*

Gli **interessi moratori non** sono quindi **ammessi in quanto normativa non applicabile alle procedure concorsuali**, ad eccezione del caso in cui gli interessi moratori siano stati compresi in un **titolo giudiziario divenuto ed attestato definitivo prima della data di fallimento**.

Di seguito è riportata la tabella che riepiloga i tassi di interesse legale vigenti nel tempo.

ANALISI DELLE DOMANDE DI INSINUAZIONE AL PASSIVO

01.01.2001	31.12.2001	3,5%	D.M. 11 dicembre 2000
01.01.2002	31.12.2003	3,0%	D.M. 11 dicembre 2001
01.01.2004	31.12.2007	2,5%	D.M. 1 dicembre 2003
01.01.2008	31.12.2009	3,0%	D.M. 12 dicembre 2007
01.01.2010	31.12.2010	1,00%	D.M. 4 dicembre 2009
01.01.2011	31.12.2011	1,50%	D.M. 7 dicembre 2010
01.01.2012	31.12.2013	2,50%	D.M. 12 dicembre 2011
01.01.2014	31.12.2014	1,00%	D.M. 12 dicembre 2013
01.01.2015	31.12.2015	0,50%	D.M. 11 dicembre 2014
01.01.2016		0,20%	D.M. 11 dicembre 2015